

sono circa un centinaio) dove tali prodotti vengono effettivamente utilizzati (es. per la produzione di vernici).

Gli agricoltori percepiscono il premio comunitario ed il ricavo proveniente dalla vendita vincolata del prodotto "no-food". Gli stessi hanno l'obbligo, fra l'altro, di comunicare all'AIMA la quantità di prodotto ottenuto e consegnato al primo trasformatore o all'acquirente-collettore.

Misure di accompagnamento o complementari

Nel 1992, insieme alla riforma della P.A.C., che ha riguardato, come si è detto, il settore dei seminativi e quello della zootecnia, sono state previste dai regolamenti comunitari le misure c.d. di "accompagnamento", consistenti nella erogazione di aiuti finanziari per iniziative destinate a migliorare i suoli agricoli, la qualità delle derrate alimentari e per agevolare il pensionamento degli addetti al settore agricolo.

Sono denominate misure di accompagnamento perchè sono state introdotte nel mondo agricolo allo scopo di agevolare il passaggio dalla vecchia P.A.C., ancorata, come si è detto, all'aiuto per la produzione di beni, alla nuova P.A.C., la cui filosofia è invece quella di ridurre la produzione agricola mediante la riduzione della superficie destinata a seminativi, di migliorare la qualità del prodotto mediante processi di riconversione delle coltivazioni e di tutelare l'agro-ambientale e la paesaggistica mediante processi di forestazione di terreni agricoli e di alvei di torrenti e di fiumi.

Lo svolgimento delle operazioni per l'applicazione delle misure di accompagnamento è curato dalle Regioni. L'AIMA provvede alla liquidazione ed al pagamento del relativo aiuto.

I regolamenti comunitari nn. 2078-2079-2080 del 30 giugno 1992 delineano gli indirizzi generali che gli Stati membri debbono seguire se intendono usufruire dei fondi destinati a questo tipo di aiuto; aiuto parzialmente finanziato dalla Comunità.

In Italia la competenza ad elaborare i progetti delle opere da realizzare utilizzando tale aiuto è delle Regioni e delle Province autonome, coordinate dal Ministero per le politiche agricole.

Sulla base dei programmi regionali, approvati dalla U.E., i singoli agricoltori e/o proprietari dei suoli possono chiedere alla competente Regione di voler usufruire dell'aiuto impegnandosi nel contempo a realizzare le opere previste dal programma regionale e consistenti principalmente nella sperimentazione di particolari tipi di fertilizzanti, di nuovi trattamenti antiparassitari, di bonifica degli alvei dei torrenti o dei fiumi o di forestazione di terreni che alla data del 31 luglio 1992 risultavano coltivati a seminativi.

Le Regioni curano il procedimento amministrativo e sorvegliano la realizzazione delle opere, anche mediante frequenti sopralluoghi, trasmettendo poi all'AIMA gli elenchi di liquidazione per effettuare il pagamento dell'aiuto a favore degli aventi diritto.

Per facilitare la gestione cartolare del procedimento di erogazione dell'aiuto, l'AIMA fornisce alle Regioni interessate la modulistica necessaria.

Prima di attivare le procedure di liquidazione e di pagamento dell'aiuto, l'AIMA, tramite il proprio sistema informativo, effettua un controllo incrociato, confrontando i dati desumibili dalle particelle catastali e dall'archivio contenente le domande di aiuto previsto per i seminativi con quelli risultanti dalle domande di aiuto per la realizzazione delle misure di accompagnamento.

Tale controllo riduce il rischio che per lo stesso appezzamento di terreno vengano indebitamente chiesti e concessi due tipi di aiuto.

Assume notevole importanza, in questa forma di aiuto, la costante presenza degli organi regionali, in quanto la maggior parte delle opere da realizzare incidono, come si è detto, sull'agro-ambientale (risanamento di terreni, di fiumi, forestazione di terreni destinati a seminativi, ecc.).

Per evitare truffe, l'erogazione dell'aiuto finanziario è subordinata alla verifica dell'opera realizzata sul fondo del richiedente l'aiuto stesso. Verifica che deve essere effettuata a cura dei competenti uffici regionali.

Nella forestazione di terreni agricoli il premio è scaglionato nell'arco di un trentennio.

E' evidente che l'erogazione delle singole rate non può non essere preceduta da puntuali verifiche "in loco" da parte degli uffici tecnici della Regione o dell'AIMA, onde evitare che vengano corrisposti aiuti finanziari per un impianto abbandonato o distrutto (es. da incendi).

Di norma la Comunità impone di effettuare controlli estesi almeno al 5% delle opere realizzate, senza, tuttavia, specificarne le modalità.²⁸

L'AIMA, quale organo pagatore e quindi responsabile di indebiti pagamenti del pubblico denaro, può disporre, di sua iniziativa, controlli di più vasta portata, che può effettuare a proprie spese, tramite apposite società, o demandarli alle Regioni.

A questo proposito va ricordato che la Comunità rimborsa allo Stato nazionale le spese che ritiene siano state sostenute (e quindi anticipate) dall'organo pagatore per le opere "riconosciute" conformi ai regolamenti comunitari.

Di conseguenza, le spese sostenute per realizzare opere riconosciute non conformi a quelle indicate nei programmi delle Regioni approvati dalla Commissione europea o realizzate fuori tempo restano a carico dell'erario e non anche dei bilanci delle Regioni sulle quali incombe principalmente l'obbligo degli accertamenti e delle verifiche in campo.

Le spese per la realizzazione delle misure di accompagnamento sono, di regola, cofinanziate dalla Comunità. Lo Stato membro, se intende realizzarle, deve accollarsi una parte dell'onere.

²⁸Con Il Decreto del Ministro per le politiche agricole in data 18 dicembre 1998, n. 494 (pubb. G.U. n. 16 del 21 gennaio 1999) è stato approvato il regolamento di attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per il rimboschimento e miglioramenti boschivi.

Per quanto attiene all'Italia, l'AIMA paga la quota nazionale imputando la relativa spesa al proprio bilancio di competenza ed effettua il pagamento della quota a carico della Comunità utilizzando i fondi esistenti sul conto corrente speciale n. 20080 acceso presso la Tesoreria centrale, al quale confluiscono le rimesse della CE e le integrazioni del Tesoro.

Nel caso in cui la Commissione Europea non riconosca la regolarità della spesa sostenuta dall'AIMA per le misure di accompagnamento, l'intero onere resta a carico del bilancio nazionale; una parte già imputata al bilancio dell'AIMA e l'altra imputata al menzionato conto corrente n. 20080.

A causa dell'insufficienza dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'AIMA o a causa della complessità e delle numerose fasi procedurali, ivi compreso l'intervento del C.I.P.E., non è sempre possibile per lo Stato italiano utilizzare tutti i mezzi finanziari posti a disposizione da parte della U.E. per la realizzazione delle misure di accompagnamento, nonostante l'art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1994 n. 284 -in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria- stabilisca espressamente che "gli interventi in regime di cofinanziamento comunitario.....sono configurati in modo da consentire un tempestivo reperimento della quota-parte nazionale.....e sono realizzati secondo i criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie".

La questione sarà più ampiamente trattata nel paragrafo relativo agli aiuti nazionali.

B) PREMI ALLA ZOOTECCIA

Le procedure di erogazione degli aiuti finanziari a favore della zootecnia sono state modificate nel corso del 1993 essendo state inserite da quell'anno nel sistema integrato di gestione e controlli degli aiuti comunitari.

Questo sistema consente di effettuare il confronto fra il numero dei capi di bestiame per il quale viene chiesto l'aiuto e l'entità della superficie destinata alla coltivazione di foraggi e di mangimi facenti capo all'allevatore.

Salvi casi eccezionali, fra l'entità dei due fenomeni dovrebbe sussistere un rapporto diretto, anche se, ai fini della classificazione delle produzioni agricole e della concessione degli aiuti finanziari, appartengono a comparti diversi.

Prima della riforma del 1993, le domande di aiuto venivano presentate alle Regioni (o alle Province autonome di Trento e Bolzano) le quali svolgevano controlli cartolari e verifiche in campo, sia pure a campione, per accertare la corrispondenza fra il numero dei capi dichiarati e quello dei capi realmente esistenti in azienda.

Le Regioni, dopo aver effettuato l'istruttoria di loro competenza, trasmettevano all'AIMA l'elenco degli aventi diritto al premio per l'emissione dei titoli di pagamento.

Dopo la riforma della P.A.C., risalente al 1992, le domande di aiuto sono trasmesse direttamente all'AIMA, la quale effettua il riscontro cartolare, amministrativo/informatico, sulla totalità delle domande presentate, confrontando il numero dei capi per i quali viene chiesto l'aiuto con l'entità della superficie foraggiera dichiarata dai medesimi richiedenti al fine di ottenere gli aiuti previsti per il comparto dei seminativi, con i dati risultanti dall'anagrafe tributaria e con quelli presenti nelle banche dati del Ministero della Sanità concernenti l'identificazione dei bovini.

L'AIMA inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CEE n. 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992, è tenuta ad estrarre un campione di aziende, pari al 10% delle domande di premio presentate, da sottoporre a verifica diretta onde accertare la corrispondenza fra i dati dichiarati in ciascuna domanda ed il numero degli animali realmente esistenti. I controlli presso le aziende sono affidati alle Regioni.

Se la Regione non è in grado di ottemperare nei tempi e con le modalità previste dal citato regolamento a tale incombenza, interviene in sua vece l'AIMA, tramite il Consorzio dei controlli integrati in agricoltura (C.C.I.A.).

In ogni caso, tale consorzio ha il compito, secondo un'apposita convenzione, di armonizzare in materia le attività compiute dalle Regioni con quelle di pertinenza dell'AIMA.

Il sistema del controllo integrato applicato mediante l'uso di procedure altamente informatizzate dovrebbe ridurre il fenomeno di duplice o triplice pagamento di premi per un unico capo di bestiame.

A tale scopo la U.E., con la direttiva 92/102/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1992, ha posto l'obbligo della marchiatura di tutti i capi bovini.

Per lo Stato italiano l'attività di registrazione e di marchiatura dei capi di bestiame rientra nelle competenze del Ministero della Sanità, il quale, per lo svolgimento di tale funzione, si avvale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL..²⁹

Risulta accumulato in materia un notevole ritardo.

Con il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, sono state emanate le norme di recepimento della citata direttiva intese a realizzare l'anagrafe computerizzata dei bovini nonché la marchiatura e la registrazione di tutti i capi di bestiame.

Nei mesi di marzo ed aprile 1997 hanno avuto inizio la identificazione e la marchiatura generalizzata dei capi bovini.

²⁹L'art. 6 del D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito nella legge 16 luglio 1997, n. 228, nell'autorizzare il Ministro della Sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini da latte, consente di affidare tale servizio "anche a veterinari liberi professionisti".

Di fronte all'inerzia delle Autorità competenti, l'AIMA, dovendo comunque procedere alla corresponsione del premio per il bestiame nel rispetto dei regolamenti e delle direttive comunitarie, ha dovuto provvedere, tramite le Regioni, alla marchiatura dei capi di specie bovina per i quali era stata chiesta l'erogazione del premio, dando in tal modo parziale attuazione alla direttiva n. 92/102/CEE del 1992.

Oltre alla registrazione ed alla marchiatura della specie bovina, il regolamento stabilisce la registrazione e la marchiatura della specie bufalina, ovina, caprina e suina.

Con un'apposita norma regolamentare sono stati convalidati i marchi di identificazione apposti a cura dell'AIMA ai fini della corresponsione dei premi comunitari.

Per la erogazione dei premi a favore degli allevatori di specie ovi-caprine non è obbligatoria la marchiatura dei singoli capi.

I regolamenti della Comunità stabiliscono tempi assai ristretti per completare il procedimento di controllo, presso le aziende facenti parte del campione estratto, prima di procedere alla erogazione del premio (giorni 100 dalla data della domanda da presentare entro i termini di volta in volta fissati con decreto del Ministero per le politiche agricole).

Questo breve lasso di tempo, specialmente in un comparto dove prevale il fenomeno della transumanza e dove la maggior parte degli operatori (pastori) non è in grado di curare puntualmente la registrazione e la marchiatura dei singoli capi, non consente alle Amministrazioni competenti (AIMA e Regioni) di porre in essere, prima del pagamento, tutti i controlli cartolari da effettuare mediante verifiche incrociate dei dati, integrati da sopralluoghi in azienda, tendenti ad evitare che un soggetto benefici, per un medesimo capo di bestiame, di più aiuti incompatibili tra loro o che venga dolosamente dichiarato, al fine di conseguire il premio, un numero di capi di bestiame superiore a quello reale.

Occorre pertanto apprestare efficienti misure di coordinamento e di responsabilizzazione delle Amministrazioni competenti, affinché l'erogazione dei premi comunitari e nazionali venga effettuata, nei tempi previsti dalla specifica normativa, soltanto a favore di chi ne abbia effettivamente diritto.

L'istituzione dell'anagrafe degli animali prevista dalle norme recate dall'art. 1, commi 36 e segg., del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, gestita dal Ministero della Sanità, se puntualmente aggiornata, rappresenta uno strumento operativo istituzionalmente idoneo sia ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di premi a favore degli allevatori nazionali sia ai fini di potenziare il controllo sulla produzione lattiera.

C) AIUTI AL COMPARTO VITIVINICOLO

Il problema del comparto vitivinicolo è rappresentato dalle elevate eccedenze del prodotto che si formano anno dopo anno e dalle conseguenti difficoltà di smaltimento.

Per ridurre la produzione di uva, la CE ha previsto il premio per la estirpazione di vigneti.

Le Regioni curano l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di estirpazione e reimpianto dei vigneti, mentre L'AIMA provvede alla liquidazione ed al pagamento del premio stesso. Tale incombenza è stata in precedenza curata dal Ministero del Tesoro tramite l'I.G.F.O.R.³⁰.

I regolamenti comunitari prevedono altresì il premio a favore delle cantine sociali e dei singoli produttori che si impegnino a non vendere il prodotto e quindi a non immetterlo sul mercato, per un periodo di tempo che va da quattro a nove mesi dopo la campagna di produzione (c.d. ammasso privato) ed il premio per la distillazione del vino a favore delle industrie di distillazione.

Infine la U.E. e lo Stato italiano intervengono nell'acquisto dell'alcol che risulta eccedente rispetto alle quantità normalmente assorbibili dal mercato.

L'alcol acquistato presso le distillerie è destinato all'ammasso pubblico comunitario o nazionale a seconda della normativa, nazionale o comunitaria, in base alla quale il vino prodotto deve essere destinato alla distillazione.

L'alcol destinato all'ammasso viene, di norma, lasciato nei depositi del distillatore-venditore, il quale assume la figura e la responsabilità dell'assuntore, percependone il compenso.

Il sistema di aiuti brevemente delineato consente al distillatore di percepire l'aiuto per la distillazione (parte del quale è destinato all'acquisto del vino da trasformare), di usufruire della vendita agevolata del prodotto grazie all'intervento

³⁰ Ispettorato generale per il fondo di rotazione.

pubblico sul mercato e di percepire il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di assuntoria.

Dal prezzo fissato per l'acquisto all'ammasso va dedotto il premio concesso per la distillazione.

A causa delle ricorrenti flessioni della domanda di mercato internazionale, il ricavato proveniente dalla vendita dell'alcol di proprietà della U.E. o dello Stato di frequente non è sufficiente a coprire le spese di stoccaggio. Spesso l'alcol è venduto per uso di carburante per autoveicoli.

In questo caso il prezzo deve raccordarsi con quello del petrolio.

Per tale motivo questa Corte, nella precedente relazione, ha manifestato la convenienza per la Comunità e per lo Stato di procedere alla distruzione dell'alcol appena acquistato presso le distillerie onde risparmiare la notevole spesa per la sua conservazione.

Dal punto di vista meramente economico, non v'è dubbio che l'aiuto per la distillazione del vino prodotto in eccedenza rispetto alla domanda del mercato genera una superproduzione di alcol. Se questa superproduzione, non potendo essere assorbita direttamente dal mercato, è acquistata dalla U.E. o dallo Stato, non si è fatto altro che spostare il problema delle eccedenze dal mercato del vino a quello dell'alcol, con l'aggravio, per la collettività, dell'accollo dell'aiuto per la distillazione e delle spese per la conservazione del prodotto.

Le spese di conservazione dell'alcol rispetto a quelle sostenute per lo stoccaggio di altri prodotti sono assai elevate in quanto al corrispettivo spettante all'assuntore va aggiunta la spesa, posta a carico dell'AIMA, per il controllo costante del prodotto immagazzinato.

Avendo consentito a tutti i numerosi distillatori di divenire assuntori del servizio di conservazione e quindi di essere nello stesso tempo conferenti ed assuntori, si è creato un sistema assai polverizzato, esteso su gran parte del territorio nazionale, con depositi che hanno una ricettività assai modesta oppure

con ampia ricettività ma con una modesta quantità di prodotto stoccato. Tutto ciò è aggravato dalla facoltà riconosciuta ai distillatori-assuntori di conservare nello stesso magazzino o nello stesso silos sia il prodotto di proprietà della Comunità o dell'AIMA che quello di proprietà di altri soggetti.

La concorrenza delle varie forme di sostegno a favore delle distillerie è anche la principale causa dell'incremento del prodotto stoccato di proprietà della Comunità e dello Stato.

Dai dati recentemente forniti dall'AIMA risulta che alla data del 30 settembre 1997 presso n. 91 depositi degli assuntori erano conservati n. 1.350.043 ettolitri di alcol di proprietà della Comunità di cui 956.984 ettolitri provenienti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e dei vini da uve di "duplice attitudine" e n. 393.058 ettolitri da vini estratti da uve da tavola.

Le misure di sostegno operanti nel comparto vitivinicolo, essendo direttamente od indirettamente ancorate alla quantità del vino prodotto dalle cantine sociali o dai singoli agricoltori, rappresenta un incentivo ad aumentare la produzione, creando un circolo vizioso fra smaltimento e formazione delle eccedenze non interrotto certamente dalla concessione del premio previsto per la estirpazione di vigneti.

Va inoltre rilevato che l'interesse ad aumentare la produzione del vino stimola la ricerca di processi di produzione artificiale, non consentiti dalla legge, ma comunque attuati di frequente (vedasi per es. la produzione del vino c.d. al metanolo).

Per ridurre il fenomeno delle frodi a danno della U.E. o dell'erario e quello delle sofisticazioni a danno dei consumatori, è stato creato, agli inizi degli anni Novanta, lo schedario viticolo che contiene, fra l'altro, i dati attinenti alle superfici coltivate a vigneto su tutto il territorio nazionale.

Il servizio di aggiornamento e di gestione informatizzata dei dati dello schedario è affidato, mediante apposita convenzione, alla Finsiel s.p.a.

Lo schedario, se aggiornato, rappresenta un valido strumento per il controllo delle domande di aiuto, in quanto consente di confrontare, in tempo reale, i dati contenuti nelle dichiarazioni degli interessati con quelli contenuti nell'archivio stesso permettendo di individuare l'entità degli scostamenti fra quantità di produzione dichiarata e quella stimata mediante l'applicazione di parametri di resa media determinata, zona per zona, sulla base del grado di fertilità delle superfici vitate.

La gestione dell'archivio sarà trasferita, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), facente capo al Ministero per le politiche agricole.

D) AIUTO ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA

L'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, istituito con il Reg. CEE n. 136 del 22 settembre 1966, svolge un ruolo fondamentale nel sostegno di un comparto di grande rilievo per l'economia agricola del nostro Paese, segnatamente di alcune Regioni, dove costituisce sovente la risorsa essenziale di una parte notevole della popolazione.

Il meccanismo del sostegno, che prevede l'erogazione di un aiuto a quintale di olio effettivamente prodotto a favore degli olivicoltori, ha posto sin dall'inizio sul piano organizzativo i problemi di come controllare efficacemente la effettiva produzione di olio distribuita su circa un milione di richiedenti l'aiuto, rispetto a circa un milione e trecentomila produttori.

A fronte di un andamento delle erogazioni che scontava un certo tasso di irregolarità e di frodi, a causa delle difficoltà del sistema nazionale di controllo, la risposta comunitaria si è orientata a privilegiare il controllo.

A tale scopo, gli interventi più significativi della Comunità sono stati i seguenti:

a) istituzione dello schedario oleicolo, il cui onere fu posto a carico dei produttori mediante una ritenuta sugli aiuti (reg. CEE n. 154/79);

b) affidamento alle organizzazioni di produttori o alle relative unioni della cogestione delle "attività per la determinazione della produzione effettiva" (Reg. CEE 1917/86);

c) istituzione dell'Agecontrol s.p.a. (Reg. CEE 2202/84), organismo destinato in particolare ad esercitare il controllo, sulle associazioni e sulle unioni, sui frantoi, sui produttori, sulle aziende di confezionamento e sui depositi degli assuntori;

d) centralizzazione nel 1989 (Reg. CEE 88/89) del controllo delle domande di aiuto attraverso i dati dello schedario oleicolo contenente per ciascun

olivicoltore i dati storici relativi al numero delle piante possedute e alla produzione di olive e di olio di oliva.

Su tali passaggi fondamentali si è innestata, di volta in volta, una normativa di attuazione diretta a disciplinare aspetti specifici delle procedure di erogazione, come il Reg. CEE n. 928 del 15.4.1991, che ha meglio definito gli elementi che devono essere presi in considerazione all'atto dei controlli per determinare il quantitativo ammesso a fruire dell'aiuto (compatibilità) ed il tipo di controllo di competenza delle organizzazioni dei produttori e dell'Agecontrol s.p.a..

La maggior parte dei produttori olivicoli sono iscritti a 220 associazioni di categoria, le quali fanno capo, attualmente, a cinque Unioni. Una associazione non aderisce ad alcuna Unione.

I regolamenti comunitari riguardanti la materia affidano a queste organizzazioni di categoria i compiti che possono essere così riassunti:

- a) ricevimento della denuncia di produzione e della conseguente domanda di aiuto, presentate entrambe dai produttori iscritti ad una associazione;
- b) verifica della titolarità dell'oliveto dal quale proviene il prodotto dichiarato e della particella catastale sulla quale sono coltivate le piante;
- c) determinazione dell'importo spettante a ciascun produttore associato a titolo di aiuto comunitario;
- d) trasmissione all'AIMA, da parte dell'Unione, della documentazione e del supporto magnetico contenente i dati necessari per l'emissione del titolo di spesa a proprio favore.

I produttori non iscritti ad alcuna associazione, ammontanti a circa 30.000, presentano direttamente all'AIMA sia la denuncia di produzione sia la domanda di aiuto.

L'AIMA, tramite il consorzio affidatario del servizio informatico, provvede all'istruttoria delle domande di questi produttori, ai necessari controlli cartolari o

in campo, nonchè alla liquidazione ed al pagamento, tramite apposito istituto bancario, dell'aiuto dovuto.

Strumento fondamentale per la determinazione dell'aiuto e per la limitazione delle frodi è rappresentato dallo schedario informatizzato, il quale contiene i dati anagrafici dei produttori, le particelle catastali sulle quali sono coltivati gli alberi d'ulivo, il numero degli alberi esistenti su ogni particella ed il tipo di albero in relazione alla qualità del frutto.

Le associazioni di categoria, per la gestione e la trasmissione dei dati all'Unione ed all'AIMA, usano, a titolo di comodato, le apparecchiature informatiche, nonchè i collegamenti telematici forniti a spese dell'AIMA.

La gestione centralizzata presso l'AIMA dei dati informatizzati relativi all'aiuto in parola è curata dal C.S.I.A. del quale si è già parlato in un'altra parte di questo referto.

Ciascuna Unione, ricevuti i fondi dall'AIMA, dispone, tramite un apposito istituto di credito, il pagamento a favore degli aventi diritto. Pagamento che, in base alle recenti convenzioni stipulate tra l'AIMA e l'Unione, deve essere effettuato, così come per tutti i pagamenti degli aiuti comunitari, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dei fondi di cui sopra (cfr. allegato al Reg. CEE n. 1663/95 - punto 6 - V).

In passato i rapporti tra l'AIMA e l'Istituto di credito incaricato del Servizio di emissione e spedizione degli assegni erano regolati con apposita convenzione.

A partire dalla campagna 1978/79, la normativa comunitaria ha trasferito alle Unioni il compito di provvedere ad erogare gli aiuti agli associati e da allora l'AIMA versa l'ammontare degli aiuti su di un conto corrente bancario indicato dalla Unione, a mezzo stanza di compensazione.

I decreti ministeriali (Agricoltura) 29 dicembre 1982 (art. 2 ultimo comma) e 2 gennaio 1985 (art. 17, 6° comma) e le convenzioni AIMA-Unioni stipulate per disciplinare l'espletamento del servizio prevedono che gli interessi bancari maturati su tali conti siano di esclusiva pertinenza dell'AIMA e che alla stessa debbono essere trasferiti, mediante versamento con vaglia del Tesoro, sul conto corrente infruttifero dell'AIMA acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Alcune Unioni hanno contestato all'AIMA il diritto agli interessi di cui sopra.

Della questione è fatto cenno nel paragrafo relativo alle convenzioni.

I frantoi

Oltre allo schedario, altro fulcro per il funzionamento del sistema è il frantoio.

Il frantoio, debitamente autorizzato dal Ministero per le politiche agricole, è tenuto a registrare le olive da molire ed a rilasciare al conferente un'attestazione, compilata su moduli (mod.F) forniti dall'AIMA, della quantità di olive ricevute e della quantità di olio ottenuto. Tale attestazione va unita alla domanda di aiuto.

L'AIMA può in qualsiasi momento, con la procedura informatizzata, effettuare il riscontro fra l'originale del modello allegato alla domanda di aiuto e la copia ricevuta dal frantoio.

Sulla regolare tenuta delle scritture e dei registri del frantoio vigila l'Agecontrol s.p.a. di cui si è già parlato.

Alle Unioni, per la loro attività svolta ai fini dell'istruttoria delle domande e del pagamento dell'aiuto, è riconosciuto a carico dei fondi comunitari un compenso corrispondente al 2% dell'aiuto complessivo gestito dalla Unione stessa oltre a quello stabilito nelle convenzioni e posto a carico del bilancio dell'AIMA.